Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 18 aprile 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DECRETO-LEGGE 18 aprile 1950, n. 142.
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori . . . . Pag. 1169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950.
Classificazione della strada denominata Pollica-Pioppi tra le « provinciali » della provincia di Salerno Pag. 1173

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa - Marina: Diffida per smarrimento di quietanza . . . Pag. 1173

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 1173
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa . . Pag. 1174

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica e data della prova scritta obbligatoria Pag. 1175

Ministero delle finanze: Graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza, indetto con decreto Ministeriale 1° febbraio 1949 . Pag. 1176

Prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo . . . . Pag. 1176

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 aprile 1950, n. 142.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a modificazioni al regime fiscale degli spiriti per favorire la distillazione del vino allo scopo di alleviare la crisi vinicola e di apportare modificazioni alle norme riguardanti la minuta vendita degli estratti ed essenze per preparare liquori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Misura dell'imposta.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 32.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.

Art. 2.

Trattamento dello spirito di vino.

Per lo spirito che sia ottenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla distillazione dei vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, l'abbuono di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è elevato alla misura di L. 4000 per ettanidro.

Resta fermo, in aggiunta all'abbuono di cui sopra e in conformità del terzo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, l'ulteriore abbuono di L. 500 per ettanidro allo spirito di vino prodotto in fabbriche gestite da Società cooperative.

Gli abbuoni di cui sopra si applicano pure all'acquavite di vino già prodotta o che sarà prodotta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o che si trovi o sarà immessa, sempre gravata da imposta, in magazzini di invecchiamento.

Lo spirito ottenuto dalla distillazione di vini guasti, diversi da quelli considerati al primo comma del presente articolo, continuerà a fruire del trattamento fiscale previsto per lo spirito ricavato da altre materie vinose.

Lo spirito, ottenuto da materia prima presentata come vino genuino e non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria a norma del disposto col primo comma del presente articolo, è soggetto alla imposta e al diritto erariale stabiliti per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa.

Qualora poi, dall'analisi all'uopo effettuata dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, risultassero aggiunti al vino d'uva analizzato fermentati di materie prime, con la distillazione delle quali si produce spirito di prima categoria, lo spirito ottenuto da tale vino sarà classificato e tassato come spirito di 1ª categoria.

Per gli altri spiriti di 2ª categoria rimangono ferme le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Art. 3.

Agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1950, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70 %.

Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello d'introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.

Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 % per anno.

Art. 4.

Diritti erariali.

Sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuta, oltre l'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1) per gli alcoli di 1ª categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: L. 32.000 per ettanidro;

2) per l'alcole di 1ª categoria proveniente dal sorgo: L. 28.000 per ettanidro;

3) per l'alcole di 2ª categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 15.000 per ettanidro;

4) per l'alcole di 2ª categoria proveniente da datteri e da uva passa: L. 32.000 per ettanidro.

Limitatamente ad un quantitativo annuo di ettanidri 7000 il diritto erariale di L. 32.000 per ettanidro, applicabile, in base al disposto del n. 1) del presente articolo, anche all'alcole ottenuto dalla distillazione della canna gentile, è ridotto a L. 29.000 per ettanidro.

I diritti erariali di cui al presente articolo non si applicano sui cali di giacenza, che non superino l'uno per cento all'anno, degli alcoli gravati d'imposta di fabbricazione in deposito nei magazzini fiduciari.

Art. 5.

Disciplina fiscale ordinaria dell'acquavite destinata all'invecchiamento.

L'acquavite di vino, che si vuole produrre e destinare ai magazzini di invecchiamento, deve essere ottenuta o con la distillazione frazionata o con distillazioni ripetute in modo però da non superare mai i 70 gradi.

Il prodotto finale, da sottoporre ad invecchiamento, deve avere una gradazione compresa fra i 40 ed i 70 gradi. Non è considerata acquavite di vino il prodotto ottenuto a tale gradazione mediante diluizione di spirito di vino di gradazione superiore.

Quando il prodotto è sottoposto a successive operazioni di ridistillazione per affinamento è ammesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali, fino alla concorrenza dell'1,50 % per ogni operazione.

Art. 6.

L'acquavite di vino, per potere essere destinata all'invecchiamento, deve essere prodotta con vini sani di qualsiasi gradazione o con vini che abbiano un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili; deve essere di buon gusto e deve avere un coefficiente totale di impurezze, riferito a 100 cc. di alcole anidro, non inferiore a 200 milligrammi. Tali caratteristiche dell'acquavite debbono essere accertate dai competenti Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, su analisi di appositi campioni prelevati dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il distillato, riconosciuto idoneo per l'invecchiamento, deve essere custodito in appositi magazzini assimilati ai doganali ed immesso in recipienti di legno di quercia di qualsiasi capacità senza alcun rivestimento o verniciatura interna od esterna.

Per l'esercizio dei magazzini fiduciari di invecchiamento di cui al precedente comma deve essere prestata una cauzione nella misura del 5 % dell'imposta.

Art. 7.

All'acquavite riconosciuta idonea e destinata all'invecchiamento sotto l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 è accordato un abbuono sull'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nelle seguenti misure:

18 % per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo un anno di invecchiamento;

32 % per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo due anni di invecchiamento;

44 % per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo tre anni di invecchiamento;

55 % per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo quattro anni di invecchiamento;

66 % per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo cinque anni di invecchiamento;

77 % per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo sei anni di invecchiamento;

88 % per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo sette anni di invecchiamento.

Oltre il settimo anno di invecchiamento non spetta alcun ulteriore abbuono.

Gli abbuoni di cui sopra si liquidano solamente per gli anni interi maturati.

Art. 8.

Sulle deficienze in alcole anidro, riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini di invecchiamento di cui al precedente art. 7, non è dovuta alcuna imposta quando esse non superino il 6 % al termine del primo anno, il 5 % annuo al termine del secondo e del terzo anno, il 4 % al termine del quarto anno e il 3 % per ognuno degli anni successivi fino al compimento del settimo anno.

Sulla parte della deficienza riscontrata nelle anzidette verificazioni, che superi la percentuale del 6 % al termine del primo anno, è dovuta l'imposta ad aliquota intera; su quelle che superino le rispettive percentuali ammesse allo sgravio al termine degli anni successivi è accordato un abbuono dell'imposta nelle misure, rispettivamente, del 18 % dopo il secondo anno, del 32 % dopo il terzo anno, del 44 % dopo il quarto anno, del 55 % dopo il quinto anno, del 66 % dopo il sesto anno e del 77 % dopo il settimo anno.

Le percentuali di cui al primo comma devono essere calcolate per il primo anno sulle quantità introdotte in magazzino e per gli anni successivi sulle quantità riscontrate con inventario al principio di ciascun anno.

Art. 9.

Per ogni estrazione di acquavite di vino dai magazzini di invecchiamento, qualunque sia la sua destinazione, deve essere di volta in volta calcolata la quota parte di calo afferente all'estrazione stessa, tenuto conto del periodo di giacenza della partita in magazzino, in anni e mesi compiuti.

Art. 10.

Il trattamento fiscale, accordato dai precedenti articoli 7 e 8, è esteso all'acquavite di vino (ex cognac) esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini di invecchiamento impiantati in base alla preesistente legislazione.

Art. 11.

I recipienti contenenti non più di due litri di acquavite potranno, a richiesta dei fabbricanti ed a loro spese, essere muniti, prima della estrazione dallo stabilimento produttore, di contrassegni di Stato attestanti la durata d'invecchiamento del prodotto contenuto.

I tipi, i prezzi e le norme di applicazione riguardanti i contrassegni di Stato di cui al precedente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 12.

L'acquavite di vino invecchiata che ha fruito in tutto o in parte delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e che per qualsiasi motivo, anche dopo la estrazione con bolletta di legittimazione, sia sottoposta a rettificazione o ridistillazione per ottenere spirito, è soggetta, per lo spirito ottenuto, alla normale applicazione dell'imposta sugli spiriti, con detrazione della quota parte d'imposta già scontata.

Art. 13.

E' vietato denominare acquavite di vino o semplicemente acquavite o arzente o distillato di vino o brandy o con altri termini stranieri equivalenti in lingua italiana alla denominazione « acquavite di vino » prodotti alcolici di natura diversa dall'acquavite di vino, anche se aventi gusto e aroma simili all'acquavite di vino.

Indipendentemente dal disposto di cui al precedente comma, per i prodotti destinati all'esportazione, il Ministero delle finanze può consentire denominazioni in uso nei Paesi di destinazione.

Trascorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto, chiunque immetta in commercio prodotti alcolici in violazione del disposto del presente articolo è punito, indipendentemente dall'applicazione di ogni altra sanzione prevista da altre leggi dello Stato, con la multa da L. 20.000 a L. 100.000.

Art. 14.

I prodotti alcolici diversi dall'acquavite di vino, previsti nel precedente articolo, che trovansi negli esercizi di vendita al minuto, dovranno essere posti in regola con le disposizioni di cui all'articolo medesimo entro il 31 dicembre 1951.

Coloro che, dopo tale data, porranno in minuta vendita o deterranno nei pubblici esercizi di vendita ovvero nei locali annessi i suindicati prodotti non regolarizzati, saranno puniti con la multa fino a L. 50.000.

Art. 15.

Nelle ipotesi previste nel 3° comma dell'art. 13 e nel 2° comma dell'art. 14 è ordinata la confisca dei prodotti posti in commercio o detenuti in violazione dei detti articoli.

Art. 16.

Misura dell'imposta per lo spirito destinato alla produzione di aceto.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

1) per gli spiriti di 1ª categoria per ogni ettanidro L. 8000;

2) per gli spiriti di 2ª categoria, escluso lo spirito di vino, per ogni ettanidro L. 7400;

3) per lo spirito di vino per ogni ettanidro L. 2000.

Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto è dovuto anche il vigente diritto erariale.

Art. 17.

Altre agevolazioni fiscali per lo spirito di vino.

Limitatamente allo spirito di vino che sia impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermut e marsala destinati al consumo interno con la osservanza delle condizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è accordato l'abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura dell'80 %.

Art. 18.

La compra-vendita di vino destinato alla distillazione è esente dall'applicazione dell'imposta sull'entrata.

Art. 19.

Trattamento fiscale dei prodotti esistenti.

Le misure dell'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1, con gli abbuoni spettanti, si applicano anche agli alcoli gravati di imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto: nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcole, nonchè sugli alcoli di provenienza estera esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, in altri magazzini fiduciari di qualsiasi specie o viaggianti con destinazione a questi magazzini, previa detrazione dell'imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

La norma di cui al precedente comma si applica pure ai prodotti fabbricati con spiriti in cauzione d'imposta esistenti alla stessa data in magazzini o depositi fiduciari o viaggianti in cauzione con destinazione a magazzini o depositi fiduciari.

Per le giacenze di cui ai due commi precedenti gli aumenti dei diritti erariali si applicano soltanto per il 50 % a quella parte di prodotto che venga immessa in consumo con pagamento d'imposta entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto e nell'intera misura per i prodotti immessi in consumo successivamente.

Art. 20.

Circolazione e deposito di estratti ed essenze per liquori.

Gli estratti ed essenze, anche se non contenenti alcole, per la preparazione di liquori, destinati alla minuta vendita e confezionati, ciascuno, in dose sufficiente per la preparazione di non più di un litro di liquore, oltre che essere condizionati secondo le norme stabilite dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato le cui caratteristiche e prezzo saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze, che stabilirà pure la data di entrata in vigore della presente disposizione non oltre il 31 dicembre 1950.

Gli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, condizionati e muniti di contrassegno di Stato a norma del comma precedente, non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che rimangono in vigore per gli stessi prodotti, preparati per la vendita in dosi superiori e non muniti di contrassegno di Stato.

Art. 21.

Dall'entrata in vigore del disposto del precedente art. 20 negli esercizi per la minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, gli estratti e le essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, non possono trovarsi che in recipienti condizionati e muniti del prescritto contrassegno di Stato.

Negli stessi esercizi non è consentito di tenere recipienti aperti di estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

Art. 22.

Restano in vigore, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli 20 e 21, le altre norme del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardanti gli estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

L'esercente la minuta vendita il quale, dopo il termine che sarà fissato col decreto Ministeriale previsto dal precedente art. 20, detenga estratti ed essenze per liquori in condizioni diverse da quelle prescritte col presente decreto, è punito con una ammenda di L. 100 per ciascuna dose atta alla preparazione fino ad un litro di liquore, con un minimo di L. 2000.

Art. 23.

I contrassegni da applicare sono consegnati e dati in carico al fabbricante dietro sua richiesta scritta in doppio esemplare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ovvero alla Dogana nel caso di importazione dei prodotti dall'estero, corredata della quietanza di Tesoreria dimostrante il pagamento del relativo prezzo.

Dei due esemplari della richiesta, muniti entrambi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della indicazione dei contrassegni consegnati, uno viene conservato dall'Ufficio medesimo con dichiarazione di ricevuta della ditta e l'altro viene a questa restituito.

Il movimento dei contrassegni viene tenuto in evidenza dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla Dogana con apposita contabilità soggetta a conto giudiziale.

In un registro di carico e scarico, da fornirsi dalla Amministrazione, l'esercente segnerà, dalla parte del carico, i contrassegni ricevuti, allegandovi il secondo esemplare della richiesta fatta all'Ufficio, e dalla parte dello scarico i contrassegni applicati con riferimento alle relative dichiarazioni di lavoro.

I contrassegni risultanti come differenza fra il carico e lo scarico dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti della Finanza.

Per ciascun contrassegno risultato mancante, di cui non sia provata la perdita o la distruzione per causa di forza maggiore, l'esercente è punito con l'ammenda di L. 100.

Art. 24.

Sono abrogati:

gli articoli 11, 12, 14, 15, il secondo ed il terzo comma dell'art. 16, l'art. 17 e l'art. 19 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

l'art. 1 e l'art. 2 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870.

Art. 25.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 18 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 91 — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950.

Classificazione della strada denominata Pollica-Pioppi tra le « provinciali » della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 29 maggio 1948, n. 484, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti dei comuni di Pollica ed Amignano, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*), non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 7 febbraio 1950, n. 495;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*), sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata Pollica-Pioppi della lunghezza di km. 7,600 è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1950
Registro Lavori pubblici n. 6, foglio n. 141

(1529)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diffida per smarrimento di quietanza

Si diffida chiunque fosse in possesso della quietanza della Sezione di tesoreria provinciale di Milano n. 745 del 20 agosto 1947 relativa al deposito cauzionale di L. 100.000 effettuato dalla ditta Zerbinati di Milano a garanzia degli obblighi assunti col contratto 1° agosto 1947 stipulato col Ministero della difesa Marina, a volerla far pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente dichiarazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1535)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 75

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 aprile 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,25
» Firenze	624,80	145,25
» Genova	624,85	145,20
» Milano	624,825	145,30
» Napoli	624,70	145 —
» Roma	624,74	145,30
» Torino	624,825	145,25
» Trieste	624,825	145,30
» Venezia	624,825	145,30

Media dei titoli del 18 aprile 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,25
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	50,90
Id. 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	75,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,875
Id. 5 % 1936	93,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,825
Id. 5 % convertiti 1951	100,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 18 aprile 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 145,30

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	419726	Di Giosa Pasquale fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Pacifico Tommasina ved. Di Giosa, domiciliata a Taranto	269,50
Id.	480314	Comune di Carosino (Taranto)	287 —
Id.	275434 (sola proprietà)	Santuario della Beata Vergine della Bossola in Borgo San Giovanni di Carmagnola (Torino), con usufrutto a Craveri Luigi fu Pietro	35 —
Id.	380315	Fondazione capitano del Regio esercito svedese Thorsten de Fahuchielm presso l'81° reggimento fanteria, Roma	231 —
Id.	22081	Fondazione per soccorsi e premi ai militari di truppa dipendenti ed amministrati dal Deposito dell'81° fanteria in Roma	255,50
Id.	368333	Come sopra	84 —
Id.	244754	Come sopra	10,50
Id.	35238	Fondazione Mario Alberti	42 —
Id.	39865	Come sopra	14 —
Id.	39866	Come sopra	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	23391	Università degli Uomini della terra di San Martino di Como (Sondrio), vincolata	21 —
Id.	214786	Come sopra	70 —
Id.	713751 (proprietà e usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Spirito Antonietta fu Francesco ved. Iacontini Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a quest'ultima	147 —
Id.	713752 (c. s.)	Iacontini Ines fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	147 —
Id.	713753 (c. s.)	Iacontini Laura fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	147 —
Id.	826881	Di Giorgi Maria Lina di Giovanni, moglie di Lo Verde Giuseppe, dom. in Palermo	101,50
Rendita 5 % (1935)	203311	Daiqui Elena fu Matteo ved. Consigliere, inferma di mente, sotto l'amministrazione provvisoria di Consigliere Vincenzo, dom. a Genova	3.455 —
Id.	189733 (sola proprietà)	Curti Anna Maria fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Barile Ettorina di Antonio ved. Curti, dom. a Rovasenda (Vercelli), con usufrutto a quest'ultima	750 —
Id.	76528	Congregazione di carità di Carosino (Taranto)	500 —
Id.	76529	Come sopra	1.340 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	159944	Vacchetti Luigi detto Cesare fu Pietro, interdetto sotto la tutela di Vacchetti Adelaide fu Pietro, moglie di Toppia Giuseppe, dom. a Cortemilia (Cuneo)	200 —
Id.	159945	Come sopra	200 —
Id.	159946	Come sopra	200 —
Id.	159947	Come sopra	200 —
Id.	159948	Come sopra	60 —
Id.	14869	Ducco Maria fu Alberto, moglie di Auriti Giulio, dom. a Roma, vincolata	3.690 —
Id.	14871	Come sopra	615 —
Id.	14874	Come sopra	950 —
Id.	193033	Guida Gemma fu Salvatore, moglie di Coppola Pasquale, dom. a Cattolica (Forlì), vincolata per dote	315 —
Cons. 3,50 % (1906)	589898	Schiavone Domenico fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ventura Lucrezia, dom. a Roma	35 —
Rendita 5 %	147276	Dal Zotto Silvia fu Francesco, maritata D'Ambrosio Filippo, vincolata.	405 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(615)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica e data della prova scritta obbligatoria.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Visto il proprio bando di concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 271, del 25 novembre 1949;

Notifica:

La Commissione esaminatrice prevista dall'art. 12 del bando di concorso, citato nella premessa, è composta come segue:

Presidente:

prof. Lanfranco Maroi, presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Membri:

prof. Benedetto Barberi, direttore generale dell'Istituto centrale di statistica;

sen. prof. Alberto Canaletti Gaudenti, membro del Consiglio superiore di statistica;

sen. prof. Paolo Fortunati, membro del Consiglio superiore di statistica;

prof. Silvio Golzio, membro del Consiglio superiore di statistica;

prof. Alfredo Niceforo, membro del Consiglio superiore di statistica.

Segretario:

dott. Cesare Desideri, capo ufficio dell'Istituto centrale di statistica.

La prova scritta obbligatoria di esame, di cui all'art. 13 del bando di concorso, avrà luogo il giorno 11 maggio 1950 alle ore 8, presso la sede dell'Istituto centrale di statistica in Roma, via Cesare Balbo, 14.

Roma, addì 8 aprile 1950

Il presidente: LANFRANCO MAROI

(1539)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza, indetto con decreto Ministeriale 1° febbraio 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1949, col quale fu indetto, per l'anno scolastico 1949-50, un concorso per esami per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza in Roma;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 22 settembre 1949;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno scolastico 1949-50:

1. Biscaglia Vinicio punti 15,166
2. Guinzio Sergio » 14,666
3. Riposati Francesco » 13,333
4. Foglia Vincenzo, figlio d'inval. di guerra » 13,166
5. Iaculli Francesco, nato il 5-12-1926 » 13,166
6. Favilli Luciano, nato il 13-12-1926 » 13,166
7. Malgeri Vincenzo, nato il 6-2-1930 » 13 —
8. Ciccone Mario, nato il 30-6-1930 » 13 —
9. Margiotta Ugo, nato il 6-8-1930 » 13 —
10. Angelozzi Bernardo, nato il 10-11-1930 » 13 —
11. Occhipinti Salvatore, in servizio nella Guardia di finanza dal 27-10-1947 » 12,833
12. Romeo Domenico » 12,833
13. Calabrese Giuseppe, nato il 13-10-1927 » 12,666
14. Cartelli Michele, nato il 4-6-1929 » 12,666
15. Giglio Luigi, figlio d'invalido di guerra » 12,500
16. Monti Antonio » 12,500
17. Pierantozzi Gino, nato l'8-1-1928 » 12,333
18. Castro Michele, nato il 30-6-1929 » 12,333
19. Termini Mario » 12,276
20. Antoniella Roberto, nato il 6-11-1928 » 12,166
21. Piazza Alberto, nato il 26-6-1930 » 12,166
22. Melpignano Francesco, figlio d'invalido di guerra » 12 —
23. Galassi Salvatore, nato il 27-10-1928 » 12 —
24. Bruno Giordano Cosimo, nato il 10-10-1929 » 12 —
25. Leccese Francesco, nato il 6-7-1930 » 12 —
26. Citterio Carlo, nato il 12-5-1928 » 11,833
27. Adone Ennio, nato il 1-1-1929 » 11,833
28. Infante Mario, nato il 9-11-1930 » 11,833
29. Grasso Francesco, nato il 4-5-1928 » 11,666
30. Baia Massimo, nato il 10-7-1928 » 11,666
31. Sansonetti Guido, nato il 16-4-1929 » 11,666
32. Di Bernardo Aurelio » 11,553
33. Pennacchini Pasquale, nato il 7-9-1927 » 11,500
34. Canali Alceo, nato il 12-9-1928 » 11,500
35. Gallo Salvatore, nato il 31-10-1930 » 11,500
36. Tossini Arcangelo, nato l'11-8-1929 » 11,333
37. Giuliani Giuseppe, nato il 13-7-1930 » 11,333
38. San Martino Giuseppe, orfano di guerra » 11,166
39. Stella Savino » 11,166
40. Leotta Sebastiano, nato il 16-9-1928 » 11 —
41. Belluccio Raffaele, nato il 3-7-1930 » 11 —
42. Mangani Ugo punti 10,833
43. Blasio Bartolomeo, nato il 29-4-1927 » 10,666
44. Cocorullo Antonio, nato il 28-2-1928 » 10,666
45. Lamedica Michele, nato il 16-12-1929 » 10,666
46. Mummolo Giacomo, in servizio nella Guardia di finanza dal 27-10-1947 » 10,500
47. Cimmino Francesco » 10,500
48. Scala Giorgio, figlio d'invalido di guerra » 10,333
49. Melchiorre Mario, nato il 5-1-1927 » 10,333
50. Cassata Giuseppe, nato il 22-10-1928 » 10,333
51. Petriccione Giuseppe » 10,220
52. Cerroni Mario, nato il 10-2-1929 » 10 —
53. Garosi Renato, nato il 21-9-1929 » 10 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950
Registro Finanze n. 7, foglio n. 280. — LESEN

(1463)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 agosto 1949, n. 32550, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Viola-Lisio e Roccabruna, sono rimaste vacanti di titolare con l'opzione per altre sedi delle vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle concorrenti regolarmente interpellate circa l'assegnazione in tali sedi;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche che hanno conseguito l'idoneità al concorso per i posti vacanti al 30 giugno 1947, sono dichiarate vincitrici per le condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Caselli Azelia: condotta comunale di Roccabruna;
2. Borghi Ada: condotta consorziale di Viola-Lisio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni comunali di cui sopra, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 23 marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

(1417)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.